

Dell'antico podestà non ci è rimasto che il nome, lasciato integro da Venezia; del regime comunale noi abbiamo qui le forme già determinatesi in un assetto definitivo, che è bensì, per una parte, il risultato di un lungo processo storico, maturatosi e svoltosi nel corso di più secoli, ma che fu anche determinato a fissarsi nella sua ultima fase evolutiva in seguito alla diretta e innegabile influenza politico-amministrativa di Venezia.

Certo, in una forma un po' differente dall'attuale, tutto il materiale del primo libro fu il primo a ridursi in iscritto, siccome quello che, prima d'ogni altra cosa, il comune avea codificato per dare assetto e stabilità a' suoi interni ordinamenti: arma, anche questa, rivolta contro i nemici delle libertà comunali. Lo prova il fatto che i varii capitoli, ove son delineati i diritti e stabiliti i doveri de' singoli magistrati, conservano, e lo abbiamo notato, la forma diretta e personale del giuramento.

Ora, ne' comuni, il giuramento degli ufficiali, che per certi aspetti si può addentellare al giuramento del magistrato romano, conservatoci nella novella 8^a di Giustiniano, è la forma prima, il primigenio nucleo dello statuto comunale.

Così accadde a Genova, il cui saggio più remoto è del 1143; a Pisa col *breve* del 1162; a Siena col *iuramentum* del 1179. Così avvenne a Venezia con le *promissiones* del doge e i *capitularia* de' magistrati. Nè altrimenti, riteniamo, avvenne a Parenzo.

IV.

Solo un lungo e paziente studio de' documenti ci potrebbe condurre ad un'esatta conoscenza di tutti gli istituti di diritto privato, vigenti a Parenzo nell'epoca di cui trattiamo. Gli statuti non bastano a fissare esaurientemente gli elementi costitutivi di codesto diritto privato, parte del quale, vivo nelle carte dell'epoca, si regolava su le basi del diritto comune, ed è perciò sfuggito alla redazione scritta degli statutarii;